

Contratto di lavoro autonomo occasionale per prestazione d'opera intellettuale

(Artt. 2222 e ss. c.c.; art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma, via Marco Minghetti n. 10, 00187, C.F. 97584460584, di seguito denominata "Committente" o "Autorità",

e

il Prof. Ilario Alvino, nato a OMISSIONS il 10.10.1979 e residente in OMISSIONS,
codice fiscale OMISSIONS, partita iva OMISSIONS, di seguito denominato "Collaboratore";

PREMESSO CHE

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha necessità di un Collaboratore che, in via temporanea ed occasionale, possa fornire un supporto nello svolgimento delle attività specificamente legate alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, nei casi in cui vengano in considerazione esigenze peculiari a cui l'Autorità non possa far fronte con il personale già in servizio, nella misura in cui l'assolvimento di tali esigenze richieda competenze in materie giuslavoristica e previdenziale altamente specialistiche e non rinvenibili ricorrendo alle risorse interne;
- l'art 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali di collaborazione, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: *"a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"*;
- gli artt. 2222 e ss. del codice civile, che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, disciplinano il contratto d'opera;
- il Prof. Ilario Alvino è un soggetto di particolare e comprovata specializzazione in materia giuslavoristica, come emerge dal CV del medesimo, allegato al presente atto;
- l'Autorità, accertata positivamente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, intende affidare al Prof. Ilario Alvino un incarico di collaborazione

- consulenza in materia giuslavoristica e previdenziale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 e ss c.c.;
- l'Autorità e il Prof. Ilario Alvino, con il presente atto, intendono disciplinare i termini del predetto rapporto di collaborazione;
 - le Parti intendono escludere ogni vincolo di subordinazione;
 - il rapporto originante dal presente accordo non potrà in alcun modo essere interpretato quale rapporto di lavoro subordinato, né quale appalto di servizi, dovendosi correttamente interpretare come prestazione di lavoro autonomo occasionale, e specificamente come prestazione d'opera intellettuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto e modalità di svolgimento della prestazione

Il Committente conferisce al Prof. Ilario Alvino, che accetta, l'incarico di prestare la propria attività, sotto la supervisione del Segretario Generale dell'ANAC Ing. Filippo Romano, di collaborazione occasionale avente ad oggetto la prestazione di consulenze finalizzate a supportare l'Autorità nello svolgimento delle attività specificamente legate alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, nei casi in cui vengano in considerazione esigenze peculiari a cui l'Autorità medesima non possa far fronte con il personale già in servizio, nella misura in cui l'assolvimento di tali esigenze richieda competenze in materia giuslavoristica e previdenziale altamente specialistiche e non rinvenibili ricorrendo alle risorse interne.

Il presente incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. e seguenti.

Il Collaboratore dovrà prestare la collaborazione e le consulenze che saranno richieste al fine di perseguire i risultati convenuti con il Committente, organizzando autonomamente il proprio lavoro, senza vincolo di subordinazione e senza inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente.

Nell'espletamento dell'attività il Prof. Ilario Alvino opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla natura dell'incarico assunto.

Articolo 2 - Corrispettivo

Per le prestazioni che saranno rese **si conviene un corrispettivo forfettario pari ad € 4.000,00, oltre IVA per € 915,20 e cassa forense per € 160,00, per un totale di € 5.075,20.**

Sarà applicata la ritenuta d'acconto del 20%.

Il compenso stabilito graverà sul capitolo 1315 del bilancio di previsione dell'Autorità per l'anno 2025.

Il compenso anzidetto verrà corrisposto dal Committente al termine del servizio e sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UF4LZD.

Il pagamento del compenso sarà effettuato una volta rilasciato il nulla osta da parte del Segretario Generale dell'Autorità, sotto la cui supervisione le prestazioni contrattuali saranno svolte.

Articolo 3 – Durata

Il presente contratto avrà una durata di 4 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Articolo 4 - Obblighi di riservatezza

Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa recata dal d.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal d.lgs. n. 101/2018 e da ogni altra disposizione normativa eventualmente applicabile in materia di protezione di dati personali.

Il Collaboratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente incarico, fermo restando che il Collaboratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

Tutti i dati e le informazioni di cui il Collaboratore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.

Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente l'Autorità Nazionale Anticorruzione al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5 - Altre disposizioni

Qualora nello svolgimento dell'incarico si accerti che l'esecuzione non stia procedendo secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero venga condotta con negligenza ed imperizia, l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni. In tale caso il compenso stabilito nel presente contratto, si intenderà proporzionato in relazione alla quota di prestazioni effettivamente rese.

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si richiamano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d'opera intellettuale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale dell'Autorità

Ing. Filippo Romano

ANAC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
Ing. Filippo Romano
Segretario Generale

Il Collaboratore

Prof. Ilario Alvino

Ilario Alvino
04.10.2024
09:52:04
GMT+02:00



Firmato digitalmente
da: FILIPPO ROMANO
Data: 03/10/2024
10:08:20

Visto: si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente conferimento di incarico

Il Dirigente dell'Ufficio URF dell'Autorità

Dott. Stefano Ceccarelli



STEFANO
CECCARELLI
02.10.2024
16:09:33 UTC